

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1790

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAPPUZZO, LAZZARO e TANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1994

---

Perequazione della progressione di carriera nel ruolo ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato con quella in vigore per il personale di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Legge 1° aprile 1981, n. 121, al capo III, articolo 36, paragrafo X, n. 32), prevede che al personale del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza inquadrato nei ruoli ad esaurimento, per ciò che riguarda la progressione di carriera, continui ad applicarsi la normativa già vigente al momento dell'entrata in vigore della Legge stessa.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, titolo III «ruoli ad esaurimento», all'articolo 37 specifica che gli ufficiali in servizio permanente del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza conseguono la promozione alle qualifiche superiori, secondo le norme per l'avanzamento contenute nelle Legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Il successivo articolo 39 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, apporta poi una sostanziale ed importantissima modifica a beneficio della categoria in esame là dove dice: «Le frazioni di posto, sia per la formazione dell'aliquota che per le promozioni, sono arrotondate per eccesso all'unità».

Tale analogo e logico criterio riguardante le norme per l'avanzamento non è stato, però, adottato nei confronti del personale dei Ruoli ad esaurimento dei Sanitari della Polizia di Stato, proveniente anch'esso dagli ufficiali del servizio permanente effettivo del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, infatti all'articolo 23 prescrive: «Al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21, continua ad applicarsi, per quanto attiene la progressione di carriera, la normativa per gli ufficiali medici del disciolto Corpo

delle Guardie di Pubblica Sicurezza vigente al momento dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121».

Tale normativa prevede che, per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello, vengano presi in esame un tredicesimo di tutti i tenenti colonnelli e maggiori presenti nel ruolo, così come era stabilito anche per gli ufficiali del ruolo ordinario. Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 338, però, a differenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 336, non è stato introdotto il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità delle frazioni di posto sia per la formazione dell'aliquota che per le promozioni.

Si verifica, pertanto, che un tenente colonnello del ruolo ad esaurimento dei medici, per conseguire la promozione al grado superiore, essendo rimasto solo nel suo ruolo, debba attendere ben tredici anni dal momento in cui ha ottenuto la promozione il collega che immediatamente lo precedeva, non essendo previsto l'arrotondamento all'unità per il predetto ruolo, contro un anno del pari grado del ruolo ad esaurimento proveniente dai ruoli ordinari che, però, può beneficiare della modifica dell'arrotondamento all'unità apportata unicamente al suo ruolo e non a quello degli ufficiali medici di Polizia.

Attualmente nel ruolo ad esaurimento dei Sanitari della Polizia di Stato, è rimasto un solo tenente colonnello medico tale dal 1980. Il collega che lo precede nel ruolo di un anno è stato promosso colonnello con decorrenza dal 1988. Attualmente è Maggiore generale con decorrenza gennaio 1992.

A decorrere dal 1988, pertanto, scattano altri tredici anni affinché lo stesso possa essere promosso al grado superiore che, sommati agli otto anni decorsi nel grado

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal 1980, assommano complessivamente a ben ventun anni per ottenere, infine, la promozione al grado superiore.

Proprio per evitare questo eccesso di durata, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, ha apportato la modifica dell'arrotondamento all'unità, che non può non essere estesa

anche al ruolo ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato; ruolo che, peraltro, ha una unica estrazione come quella ad esaurimento dei funzionari del ruolo ordinario; entrambi appartenenti originariamente ai ruoli degli ufficiali del servizio permanente effettivo del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Nella tabella n. 1 annessa alla Legge 13 dicembre 1965, n. 1366, come modificata dalla Legge 7 febbraio 1968, n. 75, per quanto riguarda il ruolo degli ufficiali medici di polizia, le frazioni di posto, sia per la formazione dell'aliquota che per le promozioni, sono arrotondate per eccesso all'unità. Sono fatte salve le valutazioni riportate nel ruolo di provenienza del personale inquadrato.

La decorrenza è quella stabilita dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668, per i funzionari dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza non ancora valutati, da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336».